

# Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato<sup>1</sup> nel settore agricolo

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2017)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 27, 177 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull'agricoltura<sup>2</sup>,  
*ordina:*

## **Art. 1<sup>3</sup>** Monitoraggio del mercato

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura è incaricato del monitoraggio del mercato in relazione alla filiera agroalimentare. A tal fine dispone di un servizio di monitoraggio del mercato.

<sup>2</sup> Il servizio di monitoraggio del mercato rileva periodicamente il livello dei prezzi di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati a diversi stadi di trasformazione e smercio.

<sup>3</sup> Può inoltre rilevare periodicamente il livello dei prezzi di mezzi di produzione a diversi stadi di trasformazione e smercio.

## **Art. 2** Merci che sottostanno al monitoraggio del mercato

<sup>1</sup> Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:

- a. carne, prodotti di carne e insaccati;
- b. latte e latticini;
- c. uova e pollame;
- d. prodotti della campicoltura e loro prodotti trasformati;
- e. frutta e verdura e loro prodotti trasformati;
- f. <sup>4</sup> mezzi di produzione agricoli.

<sup>2</sup> Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati.<sup>5</sup>

RU 1999 569

<sup>1</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> RS 910.1

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3407).

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3407).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471).

**Art. 2a<sup>6</sup>** Collaborazione degli operatori del mercato

Gli operatori del mercato sono tenuti a fornire al servizio di monitoraggio del mercato i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il contenuto da esso fissate.

**Art. 3** Collaborazione di altri servizi

I dati rilevati o le statistiche allestite da altre autorità federali, cantonali o comunali nell'ambito di rilevazioni dei prezzi devono essere messi a disposizione del servizio di monitoraggio del mercato<sup>7</sup>.

**Art. 4** Informazione del pubblico

Il servizio di monitoraggio del mercato informa regolarmente il pubblico sui risultati delle sue rilevazioni.

**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6471).

<sup>7</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6471). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.